DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI

Art. 5

Disposizioni varie

Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'articolo 1:

a) non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze operative.

Versione in vigore dal 30 dicembre 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-proroga-della-partecipazione-italiana-ad/art-5-disposizioni-varie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it